



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2023 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

LIBERATORE ANTONIO, Presidente
DE LUCA GIANNI, Relatore
DISCENZA GIUSEPPE, Giudice

in data 04/12/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 383/2021 depositato il 26/08/2021

proposto da

Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Piazzale Palatucci N. 10/a 86100 Campobasso CB

elettivamente domiciliato presso dp.campobasso@pce.agenziaentrate.it

contro

Biagio Testa - TSTBGI60L14B519F

Difeso da

Vincenzo D'Agostino - DGSVCN73A21L725A

ed elettivamente domiciliato presso avvvincenzo.dagostino@pecavvocatiisernia.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 191/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAMPOBASSO sez. 1 e pubblicata il 30/04/2021

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR601010163 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR601010163 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR601010163 IRPEF-ALIQUOTE 2014

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: chiede la riforma della sentenza di prime cure

Resistente/Appellato: chiede la conferma della sentenza appellata da controparte

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A CURA DEL RELATORE)

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate di Campobasso ha proposto appello – n. 383/2021 del 26 agosto 2021 - avverso la sentenza n. 191/2021 del 16 aprile 2021, depositata il 30 aprile successivo, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso aveva accolto il ricorso proposto dal sig. Biagio Testa, come in atti rappresentato e difeso, avverso l'avviso d'accertamento n. TR6010101163/2019, relativo all'anno d'imposta 2014.

I fatti di causa vengono qui di seguito rappresentati.

L'Ufficio appellante notificava al sig. Testa il richiamato avviso d'accertamento con cui accertava a carico del medesimo – per l'anno 2014 - redditi di capitale per complessivi 179.086 euro; per l'effetto, operava un recupero di IRPEF pari ad euro 81.710, oltre ad interessi e sanzioni.

Il provvedimento in parola scaturiva da altro provvedimento per lo stesso anno d'imposta emesso nei confronti dell'associazione TREND - della quale il sig. Testa era stato in precedenza socio fondatore e presidente – a seguito di una complessa attività di verifica fiscale generale posta in essere dall'Ufficio per le annualità 2013 e 2014.

Le violazioni formali e sostanziali constatate per il 2014 ed una serie di irregolarità avevano indotto la DP di Campobasso a riqualificare l'associazione TREND da ente non commerciale ad ente commerciale, per come individuato nell'art. 73, comma 1, lett. b, del TUIR; di conseguenza, l'Ufficio aveva assoggettato a tassazione il reddito prodotto dall'associazione secondo i criteri previsti per le imprese commerciali.

Tra le irregolarità e anomalie rilevate a carico dell'associazione a seguito dell'esame della contabilità, era emerso che la stessa aveva distratto molte poste dell'attivo patrimoniale per

destinarle a finalità estranee ai fini istituzionali. In particolare, a parere dell'Ufficio, venivano beneficiati soggetti terzi o soggetti collegati o collegabili agli associati ed all'amministratore.

Tale comportamento appariva in palese contrasto con le norme statutarie che non consentono l'attività di finanziamento e vietano (art. 21 dello Statuto) la distribuzione ai soci, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale: tali somme vanno infatti utilizzate solo per fini istituzionali.

In sede di controllo, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate di Campobasso rilevava che nel 2014 l'associazione aveva annullato crediti asseriti inesigibili, derivanti da finanziamenti concessi in anni pregressi a favore di associati o terzi comunque riconducibili agli stessi associati. Tra tali soggetti era compreso anche il sig. Biagio Testa, socio fondatore ed ex amministratore dell'associazione.

A parere dell'Ufficio l'annullamento dei crediti aveva, in pratica, fatto sì che l'importo complessivo di euro 395.430,70 rimanesse nella disponibilità dei beneficiari e dunque il medesimo Ufficio aveva desunto che le somme fossero state distratte dall'ente per beneficiare gli associati ed il sig. Testa e quindi aveva ritenuto l'importo in parola quale reddito da imputare – per quote uguali di euro 79.086 – ai quattro soci ed all'odierno appellato.

Ed ancora l'Ufficio rilevava che l'associazione aveva annullato – sempre nei confronti del sig. Testa – un credito dell'importo di euro 100.000, ritenuto inesigibile, scaturente da prestiti infruttiferi erogati al medesimo negli anni precedenti.

Quest'ultima somma veniva perciò considerata una indebita distrazione di somme che venivano recuperate a tassazione nei confronti del contribuente.

L'Ufficio, inoltre, sulla scorta degli elementi raccolti, riteneva che il nominato, unitamente ai componenti del comitato direttivo, svolgesse tuttora una funzione di gestione ed indirizzo e che quindi lo qualificava socio occulto ed amministratore di fatto della TREND; per l'effetto, emetteva nei suoi confronti il richiamato avviso di accertamento.

L'interessato proponeva tempestivo ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, sulla base dei seguenti motivi:

- Eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per inesistenza giuridica della notifica effettuata a mezzo del servizio postale a seguito della violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 149 c.p.c. e dell'art. 3 della legge n. 890 del 1982;
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 148 e 149 del TUIR, essendo illegittimo l'avviso d'accertamento per insussistenza del presupposto impositivo;
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.: illegittimità del provvedimento per omesso assolvimento dell'onere probatorio e difetto di motivazione;

- Eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 68 del D.lgs n. 300 del 1999 e dell'art. 17, comma 1-bis, del D.lgs n. 165 del 2001: illegittima sottoscrizione;
- Eccezione di nullità/annullabilità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione in violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, degli artt. 7 e 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, dell'art. 42 del D.P.R. 600 del 1973 e dell'art. 56 del D.P.R. n. 633 del 1972: omissione del contraddittorio per mancata valutazione delle osservazioni del contribuente al processo verbale di constatazione;
- Eccezioni di merito sui recuperi effettuati con l'avviso di accertamento.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio che confutava le eccezioni di controparte ed affermava la legittimità in fatto ed in diritto del proprio atto.

La Commissione Tributaria adita con ordinanza n. 346/01/2020 sospendeva l'esecuzione del provvedimento opposto.

Dopo due successivi rinvii, emetteva la richiamata sentenza n. 191/2021 che accoglieva il ricorso del contribuente,

Ha prodotto tempestivo appello la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate di Campobasso, ritenendo la sentenza opposta illegittima ed erronea sulla base delle seguenti eccezioni:

1. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. – Ultrapetizione. Illegittima ed erronea motivazione per omessa valutazione di fatti e documenti allegati dall'Ufficio. A parere dell'appellante il dispositivo della sentenza di prime cure sarebbe motivato con riferimento a questioni che esulano dal *thema decidendum*, analizzando soprattutto la perdita della qualifica di ente non commerciale, sostenuta dall'Ufficio nei confronti della TREND. Tale questione, invece, è di esclusiva competenza del giudizio che afferisce all'associazione, trattato da altra sezione di questa Corte. Al riguardo, peraltro, l'appellante ricorda come altra sentenza della medesima CTP di Campobasso (. N. 218/3/2020) sia giunta a soluzione diametralmente opposta rispetto a quella gravata, confermando che l'associazione TREND ha svolto e svolge attività commerciale, perdendo il carattere associativo senza fine di lucro e non potendo fruire del regime particolare previsto per tali enti;
2. Omessa/carente ed erronea motivazione in ordine alla qualità di socio occulto e amministratore di fatto contestata al contribuente. La sentenza di prime cure avrebbe erroneamente affermato che già prima del 2012 il sig. Testa non risultava più associato né era stato oggetto di accertamento; a riprova, l'Ufficio ha ricordato che nei confronti del nominato era stato emesso proprio per l'anno 2012 un avviso d'accertamento, impugnato innanzi alla competente CTP e poi definito mediante ricorso alla definizione delle liti pendenti. Peraltro, la sentenza appellata non ha preso in esame gli elementi

probatori e presuntivi indicati dall'Ufficio – e riproposti nell'appello - per dimostrare la qualità di socio occulto e amministratore di fatto dell'associazione. A fronte di tali elementi gravi, precisi e concordanti, il contribuente non ha formulato alcuna controdeduzione o fornito alcun elemento contrario.

In ragione di tanto, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate di Campobasso ha chiesto l'integrale riforma della sentenza di prime cure, con conseguente condanna del contribuente alla refusione delle spese di lite.

Si è costituito in giudizio il contribuente che ha depositato le proprie controdeduzioni, eccependo l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi e contestando le tesi dell'appellante in ordine:

- Alla dedotta nullità della sentenza di prime cure per violazione dell'art. 112 c.p.c.;
- Alla dedotta omessa/carente ed erronea motivazione in ordine alla qualità di socio occulto e amministratore di fatto dell'appellato;
- Alla dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 148 e 149 del TUIR. Al riguardo ha ricostruito le disposizioni normative e le circostanze di fatto che confermano, a suo avviso, la natura di ente non commerciale della TREND.

Il contribuente ha quindi formulato appello incidentale ed ha riproposto tutte le eccezioni formulate nel ricorso introduttivo e non esaminate nel precedente giudizio, in ordine a:

- Nullità dell'avviso d'accertamento per l'inesistenza giuridica della notifica effettuata a mezzo del servizio postale a seguito della violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 149 c.p.c., nonché dell'art. 3 della legge n. 890 del 1982;
- Nullità dell'avviso d'accertamento per violazione dell'art. 29 del D.L. n. 78 del 2010 e dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 (inesistenza della notifica dell'atto amministrativo),
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. (illegittimità dell'avviso di accertamento per omesso assolvimento dell'onere probatorio) e difetto di motivazione abbinato al difetto di prova;
- Nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 68 del D.lgs n. 300 del 1999 e dell'art. 17, comma 1 bis, del D.lgs n. 165 del 2001;
- Nullità o annullabilità dell'atto impugnato per difetto di motivazione in violazione e falsa applicazione dell'art. 3, in relazione agli artt. 21 septies e 21 octies della legge n. 241 del 1990, degli artt. 7 e 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 56 del D.P.R. n. 633 del 1972 (omissione del contraddittorio a seguito della non dettagliata ed accurata valutazione delle osservazioni del contribuente al processo verbale di constatazione);
- Nullità o comunque annullabilità dell'atto impugnato per illegittimità della contestazione espletata nei confronti della TREND e conseguenziale attribuzione di utili agli associati;

Nel merito: ha contestato per palese infondatezza recuperi effettuati nei confronti dell'associazione.

Ha, pertanto, chiesto la conferma della sentenza di prime cure, con condanna dell'appellante Ufficio al pagamento delle spese di lite.

Di seguito, in data 13 settembre 2022 la resistente ha depositato agli atti la sentenza n. 1321 del 2022 della Commissione Tributaria Regionale di Milano, ad essa favorevole per altra annualità; il successivo 6 febbraio 2023 il contribuente ha depositato agli atti due recenti sentenze (n. 378/2022 e n. 35/2023) di questa Corte di Giustizia Tributaria che hanno affermato la natura non commerciale della TREND nonché la mancata percezione di qualsiasi somma da parte dei suoi associati.

Nell'udienza del 10 ottobre 2022 il Collegio ha emesso l'Ordinanza interlocutoria n. 99/2022, rinviando la causa; nella successiva udienza del 6 marzo 2023 – a richiesta del relatore – è stato sospeso il giudizio in attesa dell'esito di altro procedimento che interessava l'associazione TREND per la medesima annualità.

Infine, il 3 novembre 2023 il contribuente ha depositato due sentenze (n.ri 304 e 307 del 2023) emesse da altra sezione di questa Corte nei confronti della TREND e di una associata, entrambe favorevoli alle contribuenti.

Nella udienza pubblica di oggi viene posto in discussione l'appello.

La rappresentante dell'Ufficio ed il professionista che difende il contribuente illustrano le rispettive tesi e si riportano ai propri scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Collegio, esaminati e valutati gli atti di causa, ritiene che l'appello dell'Ufficio debba essere respinto per i motivi qui di seguito illustrati.

Occorre preliminarmente osservare la controversia sottoposta all'esame di questo collegio abbia subito successive sospensioni in attesa dell'esito del procedimento instaurato presso altra sezione di questa Corte dall'Ufficio dell'Agenzia delle entrate nei confronti dell'associazione TREND sempre per l'anno 2014 (appello n. 176/2021).

Quel Collegio ha discusso la vertenza nell'udienza del 17.7.2023 e in pari data – su espressa richiesta dei contribuenti – ha esaminato anche l'appello 221/2021 avanzato dall'Ufficio nei confronti dell'associata signora Irene Rosaria Barone, sempre per l'anno 2014.

Nell'occasione i giudici, con sentenza n. 304/2023, hanno respinto l'appello dell'Ufficio, annullando il provvedimento emesso a carico dell'associazione. Inoltre, in ragione del rapporto di consequenzialità tra i due appelli esaminati, hanno emesso analoga sentenza n.

307/2023, respingendo anche l'appello della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate, confermando l'annullamento del provvedimento a carico della signora Barone.

Questo Collegio ritiene pienamente condivisibili le considerazioni svolte nella sentenza 307/2023 dai giudici della Sezione 2^a, che hanno affermato la natura non commerciale delle attività prevalentemente svolte dalla TREND, che pertanto mantiene il carattere associativo e continua a beneficiare del particolare regime di favore previsto dalla normativa fiscale.

Viene così ad essere sconfessata la tesi avanzata dall'Ufficio che aveva ritenuto solo formale la qualifica di ente non commerciale nella considerazione che l'ente aveva erogato corsi di formazione a titolo oneroso a soggetti terzi non associati e che pertanto l'attività svolta era da qualificarsi di natura commerciale organizzata stabilmente sotto forma di impresa.

Non ha dunque trovato conferma l'affermazione dell'Agenzia delle entrate in ordine alla prevalenza dell'attività di formazione svolta a titolo oneroso a soggetti terzi estranei all'associazione. E' stato infatti chiarito che l'attività formativa resa in favore di tali soggetti incide nella misura del 25% dell'intera attività di formazione e dunque non assume i connotati della prevalenza e non comporta la perdita dei benefici fiscali previsti dalla normativa di settore.

Altro punto nodale ai fini della soluzione della problematica riguarda il corretto inquadramento dell'attività svolta per conto della Regione Molise: si tratta – come chiarito dal Consiglio di Stato (sentenza 5086/2014) e, successivamente, dalla Cassazione a SS.UU. (sentenza n. 25118/2018) – di un pubblico servizio.

Peraltro, la Regione Molise, che ha normativamente stabilito i requisiti che deve avere l'ente associativo che svolge tale attività, esercita anche un controllo sui bilanci e sulle modalità di erogazione dei corsi, prima di procedere all'erogazione dei fondi previsti per la copertura dei costi sostenuti dalla TREND.

Non appare condivisibile la tesi sostenuta dall'Ufficio finanziario per il quale non assumerebbero rilievo – ai fini della corretta qualificazione dell'ente - né le finalità perseguite dall'associazione né l'assenza di fine di lucro o la corretta destinazione delle somme percepite per il perseguimento dei fini istituzionali: ritiene, infatti, che la associazione solo formalmente sarebbe ente non commerciale, svolgendo, nei fatti, attività commerciale.

Molteplici ragioni rendono non condivisibile la tesi dell'Ufficio:

- Le attività associative possono essere svolte nei confronti di soggetti terzi deversi dagli associati, nel rispetto dell'art. 148 del TUIR e lo stesso Statuto dell'ente prevede all'art. 22 che le attività associative possono essere svolte con il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti interessati;

- Gli importi erogati dalla Regione Molise per i corsi di formazione libera rappresentano il rimborso delle spese sostenute e sono determinate previa applicazione di indici parametrati;
- La Regione eroga anticipi di tali somme, per consentire alla TREND di far fronte alle spese di impianto del corso mentre solo a seguito di rendicontazione eroga gli importi a saldo;
- La Regione con proprie delibere stabilisce gli importi che i soggetti partecipanti a corsi liberi devono corrispondere per poter coprire i costi del corso. Tale circostanza, come correttamente affermato dai giudici nella sentenza n. 304/2023 – *“esclude la sinallagmaticità del rapporto e dimostra.....che le prestazioni sono rese in attuazione di scopi istituzionali e che l’organizzazione e l’esecuzione dei corsi di formazione professionale costituiscono per l’associazione il naturale completamento degli scopi specifici e particolari caratterizzanti ciascun ente associativo e, quindi, deve ammettersi in questa sede la non commercialità dell’attività svolta dall’associazione in discussione.”*
- Come risulta dal partitario esibito, circa il 75 per cento delle entrate della TREND sono rappresentate da erogazione della Regione Molise.

Acclarata la natura non commerciale delle attività formative svolte per conto della Regione, resta da valutare l’entità delle attività formative offerte a terzi dietro corrispettivo: sul punto – come peraltro chiarito in precedenza – esse costituiscono circa il 25% dell’intero monte operazioni e dunque non assume un carattere di prevalenza.

Va al riguardo rilevato come le Corti di Giustizia di secondo grado si sono più volte pronunciate, per altre annualità e con riguardo all’associazione TREND e a singoli associati, confermando in modo pressoché costante - tranne un’unica pronuncia – in favore dei contribuenti, ribadendo la natura non commerciale dell’ente e annullando i recuperi fiscali operati dall’Ufficio. Si citano al riguardo la sentenza n. 378/1/2022, la sentenza n. 35/3/2023, la sentenza n. 304/2/2023 e la sentenza n. 307/2/2023, tutte di questa Corte di giustizia tributaria; di analogo contenuto la sentenza n. 1321/20/2022 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che ha riguardato l’accertamento emesso a carico della signora Simonelli per l’anno 2013.

Resta da valutare l’altro tema su cui si fonda l’accertamento dell’Ufficio nei confronti del contribuente: la contestazione riguarda la contabilizzazione nel 2014 da parte della TREND tra le “sopravvenienze passive” o tra le “perdite su crediti”, di consistentissimi importi (euro 395.430,70) relativi a finanziamenti erogati a soci, ex soci e società composte quasi esclusivamente da soci ed ex soci. Tali passività – che hanno comportato una rilevante perdita di esercizio, compensata con gli utili maturati negli anni precedenti e portati a nuovo – nasconderebbero una distribuzione indiretta di utili tra i soci. In ragione di tanto l’Ufficio ha imputato in parti uguali ai soci e all’ex socio Biagio Testa (ritenuto socio occulto e amministratore di fatto dell’ente).

Invero la analisi dei fatti operata dalla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate di Campobasso, pur verosimile, si basa su una ricostruzione degli accadimenti che tuttavia presenta plurimi aspetti di criticità.

In particolare, la pretesa erariale nei confronti del signor Biagio Testa non appare adeguatamente e pienamente provata. La tesi sostenuta dall’Ufficio si basa su due affermazioni che non appaiono supportate da prove certe o elementi presuntivi dotati di gravità precisione e concordanza:

- La qualità di socio occulto e amministratore di fatto rivestita dal sig. Testa nell’associazione TREND;
- La circostanza che il contribuente abbia goduto – direttamente o indirettamente - del trasferimento in suo favore di una somma, calcolata pro quota.

Osserva al riguardo il Collegio come la ricostruzione dell’amministrazione finanziaria presenta plurime anomalie.

Per quanto attiene alla prima affermazione (qualità di socio occulto e amministratore di fatto, gli elementi posti a sostegno di tale assunto appaiono invero deboli e non univoci: come tali, non assumono una valenza particolare e finiscono – come opportunamente sostenuto dai primi giudici – il rango di una ipotesi “meramente apodittica” e, come tale, non dimostrata.

L’Ufficio ha fornito una serie di elementi che a suo avviso dimostrerebbero come il sig. Testa faccia concretamente parte dell’associazione, per la quale rivestirebbe incarichi gestionali; per l’effetto, gli addebita la distrazione di somme attraverso l’annullamento di un credito associativo nei suoi confronti che viene individuato come indebita sottrazione di risorse in favore di un associato.

Tuttavia, il medesimo Ufficio non fornisce prove concrete né in ordine alla qualità di socio (occulto) né tantomeno a quella di amministratore di fatto.

La circostanza che il sig. Testa abbia svolto incarichi per conto della TREND, nei rapporti con la Regione Molise (consulente e referente amministrativo), dimostra solo che l’ente ha inteso fruire dell’esperienza professionale del Testa. Resta fermo che le attività di gestione dell’ente, nel periodo in contestazione sono state svolte da altro soggetto, che pure ha sottoscritto le dichiarazioni fiscali e posto in essere gli adempimenti amministrativi e tributari connessi all’attività associativa.

Il contribuente è risultato associato della TREND sino al 2007 e in ogni caso è proprio l’Ufficio finanziario a non considerare più associato per annualità successive mentre sin dall’annualità 2012 ha riconosciuto la qualifica di presidente e legale rappresentante nella persona del sig. Antonio Pietrarca.

Dunque non emergono elementi tali da far sostenere che nel 2014 il contribuente possa essere ritenuto socio occulto e persino amministratore di fatto di un ente.

Tali circostanze inducono ad affermare l'infondatezza del provvedimento emesso dall'Ufficio.

Non rivestendo alcun ruolo nell'ente, l'annullamento da parte della TREND del credito vantato nei confronti del sig. Testa – credito peraltro risalente ai primi anni di costituzione dell'associazione e scaturente da prestiti infruttiferi concessi all'associato in anni pregressi – viene meno l'ipotesi di distribuzione di utile a un socio che tale non è.

La scelta di annullare il credito per inesigibilità degli stessi, anche in considerazione della loro vetustà, va ascritta esclusivamente all'ente, di cui il Testa non è più associato.

Analogo ragionamento è a farsi per quanto riguarda gli altri crediti dichiarati inesigibili o prescritti (e transitati sui conti "Sopravvenienze passive" e "Perdite su crediti") per i quali l'Ufficio ha ipotizzato che l'operazione nascondesse una indiretta distribuzione di utili per l'intero importo, in 5 quote a favore dei 4 associati e dell'ex socio Testa Biagio, ritenuto amministratore di fatto e socio occulto.

Tale ricostruzione non tiene conto del fatto che i crediti estinti in realtà erano rappresentati da finanziamenti o prestiti in favore solo di una socia (la Simonelli) e di un ex socio (Testa) mentre la più gran parte era costituita da finanziamenti in favore di società i cui soci erano – in modo diversificato e per quote diverse – i soci dell'ente (oltre a terzi e all'ex socio Testa).

In ragione di tanto, i beneficiari della estinzione dei crediti erano diversi soggetti (soprattutto le due società) e per valori diversi. Solo in via graduata, i componenti le due compagini sociali hanno fruito dei benefici legati all'estinzione dei debiti.

Lo stesso Ufficio nel proprio accertamento ha confermato le diverse quote di partecipazione degli associati della TREND alle due società debitorie.

Non potrebbe, peraltro, parlarsi di distribuzione di utili in favore di soci per quanto attiene al sig. Testa, dal momento che – come affermato in precedenza – non è stata in alcun modo dimostrata la sua qualità di socio occulto dell'associazione.

Vero è che l'associazione (e gli associati) non ha fornito elementi documentali in ordine alle eventuali azioni intraprese per il recupero delle somme relative ai crediti vantati ma è altrettanto evidente che l'Ufficio non è stato in grado di offrire una ricostruzione coerente e supportata di elementi probatori o indiziari in grado di sostenere la ricostruzione operata e di chiarire gli effettivi vantaggi che dall'operazione avrebbero tratto l'associazione e gli associati.

Ad analoghe conclusioni sono giunte le sentenze di questa Corte di Giustizia tributaria e quella resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (indicate in precedenza) che hanno dichiarato l'illegittimità e/o infondatezza degli accertamenti operati (per il 2014 e per altre annualità) nei confronti della TREND e dei suoi associati.

In ragione di quanto sin qui dedotto, questo Collegio ritiene debba essere confermato l'annullamento dell'accertamento in contestazione.

Le altre eccezioni proposte dall'appellante Ufficio e le eccezioni formulate dal contribuente nell'appello incidentale - peraltro ritenute infondate – sono assorbite dalla declaratoria di annullamento di cui sopra.

Il ragione della reciproca soccombenza e della complessità e peculiarità della questione trattata, che ha visto anche pronunce difformi delle Corti di prime cure, vanno compensate le spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise conferma la sentenza di prime cure, respingendo sia l'appello principale dell'Ufficio sia l'appello incidentale del contribuente. Per l'effetto, conferma l'annullamento del provvedimento accertativo emesso dalla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate di Campobasso.

In ragione della reciproca soccombenza e della peculiarità e complessità della questione esaminata, dispone la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Campobasso, addì 4 dicembre 2023